

CAPO I – IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione nel territorio comunale di Caprarica di Lecce della pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli, con pannelli luminosi, varia e delle pubbliche affissioni, nonché l'effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni contenute dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 (*Revisione ed organizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni...*), nel **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/06/1994 e/o ss. mm. aa. e nel **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 10/11/1998 e ss.mm.ii..

Art. 2 TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a. pubblicità ordinaria;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli;
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante:
 - a. "pubblicità esterna temporanea": pubblicità effettuata con locandine aventi una superficie d'appoggio rigida e poste a terra, gonfaloni e striscioni;
 - b. "pubblicità esterna permanente": pubblicità effettuata direttamente su pannelli mediante l'utilizzo di cartelli o impianti pubblicitari di servizio;
 - c. "Affissione diretta": affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;
 - d. insegne, targhe.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta in:
 - a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autobus, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".
 - c. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui all'art. 57 del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, cartelli, plance od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

É compresa in questa tipologia la "pubblicità con proiezioni", quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
5. La pubblicità varia comprende:
 - a. la pubblicità effettuata con festoni di bandierine, striscioni od altri mezzi similari, posti in aderenza a fabbricati e recinzioni e che comunque non attraversino strade o piazze: di seguito sarà definita "pubblicità temporanea".
 - b. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

2. L'installazione delle insegne consentite all'interno dei centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 610/96 e ss.mm.ii.;
3. Con riferimento alla facoltà concessa dal combinato disposto dell'art 23 comma 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e dell'art 48 D.P.R 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., all'interno dei centri abitati del Comune, l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 7 ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al secondo comma dell'articolo 3, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

6. Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.
7. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista o il responsabile del procedimento dello Sportello Unico delle Attività Produttive ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il medesimo ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda.
8. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente tutti i pareri previsti anche degli uffici comunali: urbanistica-paesaggio, lavori pubblici, polizia municipale.
9. A conclusione del procedimento, entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa, concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
10. Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale l'interessato dovrà produrre apposita richiesta per l'occupazione del suolo pubblico; l'autorizzazione è in tal caso rilasciata anche per l'occupazione del suolo pubblico ed è soggetta all'avvenuto pagamento della Tassa di occupazione di suolo pubblico.
11. Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile.
12. L'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta a comunicazione di inizio ed ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti nell'autorizzazione.

Art. 15 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - b. Installare gli impianti pubblicitari permanenti, a pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'autorizzazione, previa corresponsione dell'imposta dovuta;
 - c. Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi;
 - d. Provvedere alla rimozione immediata dei mezzi pubblicitari nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte dell'Ufficio competente o dell'ente proprietario della strada. In caso di inottemperanza da parte del titolare dell'impianto, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio con spese a carico del titolare, fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
 - e. In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione dei mazzi pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.
 - f. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992 e ss.mm.ii, tale targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. I dati sono i seguenti:
 - a. Comune di Caprarica di Lecce;
 - b. Soggetto titolare;
 - c. Numero e data dell'autorizzazione e relativa scadenza;
 - d. Numero identificativo dell'impianto;

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale insegne, targhe, preinsegne o variare quelle già installate deve presentare apposita segnalazione di inizio attività indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Caprarica di Lecce;
2. In caso di insegne di esercizio e preinsegne la richiesta dovrà essere accompagnata da:
 - a. una relazione ed elaborati grafici a firma di progettista abilitato sulla classificazione e le caratteristiche del mezzo e della sua posizione
 - b. asseverazione a firma di progettista abilitato che attesti la conformità degli impianti da installarsi al presente Piano e/o al vigente Codice della strada, nonché il rispetto delle norme di sicurezza;
3. L'installazione di insegne di esercizio, targhe e preinsegne è subordinata alla preventiva acquisizione degli atti di assenso qualora ricadano in luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, storico artistico o archeologico.

Art. 20 DEROGHE

1. Sono in deroga dal presente regolamento e sempre previa autorizzazione le insegne riferite alle seguenti attività:
 - a. Posti di Polizia e di Soccorso in genere;
 - b. Farmacie;
 - c. Tabaccherie e monopoli.
2. Tali insegne non dovranno contenere messaggi pubblicitari.

- tributarie previsti dagli artt. 23 e 24 del d.lgs. 507 del 1993 e dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada, e dal Regolamento sulla pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, devono essere rimossi.
2. Per il controllo il Comune si avvale del Corpo della Polizia Municipale.
 3. Contestualmente alla revoca o alla decadenza lo Sportello Unico per le Attività Produttive dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale provvede alla rimozione d'ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare.
 4. Nel caso di accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive, decadute o revocate ai sensi delle presenti N.T.A., documentato con opportuna rilevazione fotografica, la Polizia Municipale adotterà le procedure previste dall'art. 24 del D.Lgs.507/93. Pertanto a seguito della segnalazione, la Polizia Municipale provvederà ad eseguire il relativo accertamento ed a redigere apposito verbale di contestazione delle violazioni, applicando le sanzioni previste.
 1. L'irrogazione delle sanzioni non esclude il pagamento dell'imposta, del canone se dovuto, della tassa di occupazione del suolo pubblico, e delle relative sanzioni tributarie e interessi.
 2. A seguito delle contestazioni il Comune disporrà la rimozione dell'impianto. In caso di inottemperanza entro il termine stabilito, il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione dell'impianto addebitando ai responsabili le spese sostenute.
 3. I mezzi o gli impianti rimossi a cura del Comune sono custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché dell'imposta e/o diritto e/o canone evasa. Nella diffida di rimozione viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione. In mancanza di richiesta entro il termine indicato nella diffida e pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto.
 4. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e dalle Leggi in materia di Pubblicità ed affissioni, le violazioni degli articoli del presente Regolamento saranno sanzionati come previsto dal *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI*.

Art. 24 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. I titolari degli impianti pubblicitari esistenti non rispondenti alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi a propria cura e spese entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Piano, previa presentazione di apposita richiesta.
2. In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dal presente Regolamento e dalle Leggi in materia.

Art. 25 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione al D.Lgs. 15/11/93 n. 507 e a quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come stabilito dall'art. 24 del Dlgs 507/93;
2. Chiunque accerti l'installazione di impianti pubblicitari abusivi è tenuto a darne comunicazione, trasmettendo copia del verbale di accertamento al Comune che dispone la rimozione di quanto abusivamente installato. Il Responsabile preposto con proprio provvedimento, da notificare al trasgressore o all'obbligato in solido, dispone la rimozione degli impianti pubblicitari di cui sopra, disponendo nel contempo il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine indicato nel provvedimento stesso;
3. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il relativo rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28/01/88 n.43;
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti abusivi e dell'applicazione della sanzione di cui al secondo comma, il Comune o il concessionario del servizio pubbliche affissioni, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che la stessa sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In entrambi i casi oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il

